



Comune di Loano

Provincia di Savona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 259

Settore 1

Servizio Affari Legali

Determina registrata
in data 11/03/2025

Oggetto: AFFARI LEGALI - CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PER CASSAZIONE, ASSUNTO AL PROTOCOLLO N. 5885 DEL 04/02/2025

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 26 del 30.09.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N.75 DEL 31.07.2024";
- n° 43 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2025-2026-2027";
- n° 44 del 30.12.2024 del Consiglio Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2025-2026-2027";
- n° 15 del 29.01.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27"
- n° 26 del 26.02.2025 della Giunta Comunale ad oggetto "MODIFICA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2025-26-27"

RICHIAMATI:

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Loano. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.
Responsabile del procedimento di pubblicazione: Scrivano Roberto (D.Lgs. n.39/93 art. 3).*

- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in materia di contabilità armonizzata;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il ricorso per cassazione, notificato il 04/02/2025 ed assunto in pari data al protocollo n. 5885, per la riforma della sentenza n. 508/2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria per la Liguria ha respinto il ricorso r.g.n. 503/2022 confermando gli atti impositivi del Comune di Loano;

VISTO il decreto n. 07 del 20/02/2025 con cui il Sindaco ha disposto la costituzione in giudizio per resistere al suddetto ricorso;

DATO ATTO CHE

- l'art. 5 dell'Avviso Pubblico per l'aggiornamento dell'Albo di Avvocati esterni approvato con determinazione dirigenziale n. 1124 del 06.12.2022, prevede la possibilità – in deroga – di affidare l'incarico al medesimo professionista che ha già difeso l'Ente nel primo grado di giudizio;
- il Servizio Affari Legali ha ritenuto opportuno interpellare l'Avvocato Giorgio Mangiaracina del Foro di Milano per la tutela legale dell'Ente nel contenzioso in oggetto;

VISTA la richiesta di progetto di spesa inoltrata via PEC in data 26/02/2025 con prot. 9497 all'Avvocato Giorgio Mangiaracina del Foro di Milano;

RICHIAMATA la nota dell'Avvocato Giorgio Mangiaracina, assunta al protocollo n. 9675 del 27/02/2025, con la quale lo stesso si è reso disponibile ad assumere l'incarico di assistere il Comune nel suddetto ricorso per cassazione per un compenso di Euro 2.735,00 (di cui Euro 1.150,00 per la fase di studio, Euro 985,00 per la fase introduttiva, Euro 600,00 per la fase decisoria), oltre agli oneri di legge (cassa previdenza al 4% e iva al 22%) ma con rinuncia alle spese generali 15%, con aggiunta del contributo unificato per il ricorso incidentale pari ad Euro 1.036,00, e così per complessivi Euro 4.506,17;

CONSIDERATO:

- che, sebbene l'art. 56 del d.lgs. n. 36/2023 escluda dal campo di applicazione gli incarichi legali diretti ad uno specifico giudizio, il Servizio Affari Legali tiene in debito conto quanto previsto dal DM 13 agosto 2022, n. 147, nonché la legge 21 aprile 2023, n. 49, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";
- che, come si evince dalla richiesta di preventivo inviata all'avvocato, l'Ente non predetermina le condizioni economiche dell'incarico;
- che, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge n. 247/2012, tuttora vigente, la pattuizione dei compensi è rimessa alla libera valutazione del legale in ordine all'adeguatezza degli stessi rispetto all'opera professionale da prestare;
- che, come statuito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 25 gennaio 2024, nella causa C-438/2022: *"...omissis...l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati, come il Visshia advokatski savet (Consiglio superiore dell'ordine forense), e, dall'altro, non autorizza il giudice a disporre la rifusione degli*

onorari per un importo inferiore a tale minimo, dev'essere considerata una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi di tale disposizione. In presenza di una simile restrizione, non possono essere invocati, al fine di sottrarre il comportamento in questione al divieto degli accordi e delle pratiche restrittivi della concorrenza, enunciato all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi legittimi asseritamente perseguiti da detta normativa nazionale...omissis...”

RITENUTO, pertanto, alla luce dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e parità di trattamento:

- di affidare l'incarico del patrocinio davanti alla Corte di Cassazione all'Avv. Giorgio Mangiaracina del Foro di Milano, con studio in via San Michele del Carso n. 13 – 20144 Milano (MI), al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Amministrazione;

- di impegnare con il presente atto a favore del predetto professionista la somma di Euro 4.506,17, comprensiva della cassa previdenza al 4% e dell'iva al 22%, ma con rinuncia alle spese generali 15%, oltre al contributo unificato per il ricorso incidentale pari ad Euro 1.036,00, con imputazione della spesa al capitolo 290/1 “Spese per atti a difesa ragioni del Comune” del bilancio finanziario 2025;

VISTA la bozza di disciplinare per l'incarico di patrocinio legale allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta conforme al D.U.P. 2025-2027 in particolare:

- all'obiettivo strategico codice ST01 oggetto “Benessere della città – ottimizzazione servizi istituzionali – trasformazione digitale”;

- all'obiettivo operativo codice OP08 oggetto “Ottimizzazione dei servizi amministrativi generali”;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

ACQUISITA altresì la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del professionista rispetto alle parti ed all'oggetto del contenzioso (prot. 10014 del 28/02/2025);

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AFFIDARE l'incarico del legale patrocinio dell'Ente all'Avvocato Giorgio Mangiaracina del Foro di Milano, con studio in via San Michele del Carso n. 13 – 20144 Milano (MI), per resistere al ricorso per cassazione, notificato il 04/02/2025 ed assunto in pari data al protocollo n. 5885, volto alla riforma della sentenza n. 508/2024 della Corte di Giustizia Tributaria per la Liguria;

DI APPROVARE la bozza di scrittura privata di disciplinare di incarico, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con cui saranno regolarizzati i rapporti tra il professionista incaricato e l'Amministrazione comunale;

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto sotto meglio specificato;

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2025 con le seguenti modalità:

Servizio Affari Legali

Creditore: denominazione	Missione programma titolo	Cap.	Art.	CIG	Descr. Impegno	Importo Impegno	n. imp. / Sub
MANGIARACINA AVV. GIORGIO	01021	290	1		AFFARI LEGALI - PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO PER CASSAZIONE - PROT. 5885/2025	4.506,17	722

DI DARE ATTO:

- che a seguito del presente provvedimento non risulta necessario procedere alla richiesta del Codice Identificativo Gare (CIG) all'ANAC;
- che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata l'esecutività del presente provvedimento;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

DI DARE mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Affari Legali
Rosetta Barbuscia

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005